

.....

TRA

Il Comune di Albano Laziale, con sede in piazza Costituente 1, rappresentato dal Responsabile del Settore I servizio II, come da decreto sindacale n. 22 del 28.12.2017 e domiciliato per la carica presso la sede comunale

E

L' associazione.....

CF – P.IVA per la quale agisce esclusivamente nella sua qualità di presidente pro-tempore

Nato/a a..... il

CF, domiciliato/a per la carica in Albano Laziale, via.....

Premesso che:

con determinazione n., in seguito a partecipazione ad avviso pubblico, è stato concesso l' utilizzo della palestra/impianto.....per un periodo di anni 3 (tre) a decorrere dal..... eventualmente prorogabile per uguale periodo.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha per oggetto l' utilizzo della palestra, delle attrezzature presenti e dei locali annessi (bagni, magazzini, spogliatoi, eventuali locali adibiti ad ufficio), che si consegnano nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al Concessionario.

Art. 2 – SCOPO

La presente convenzione ha lo scopo di consentire l' uso degli impianti per le finalità sportive e sociali che il Concessionario persegue ed ha dichiarato nella domanda presentata. L' uso non potrà avvenire per scopi diversi da quanto stabilito nella presente convenzione.

Art. 3 – USO DELLA PALESTRA/IMPIANTO

Il Concessionario dovrà far utilizzare la palestra/impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia, osservando tutte le norme di sicurezza, di igiene e tutte le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell' impianto in oggetto. Dichiaro inoltre di accettare e rispettare tutte le disposizioni previste nel regolamento vigente, approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 18.06.2018, e negli atti relativi all' avviso per l' assegnazione delle palestre/impianti.

Il Concessionario dovrà porre particolare attenzione nel garantire l'igiene dei locali, attraverso la pulizia quotidiana degli spazi assegnati in uso, in modo tale da non arrecare disagi all'attività scolastica ed agli altri fruitori, con i quali, comunque, dovrà concordare sia la pulizia che la custodia nelle ore di utilizzo.

Art. 4 – DURATA

La presente convenzione ha durata triennale con decorrenza dal al

Non è ammesso il rinnovo tacito. Decorso tale periodo nell'osservanza da parte del Concessionario delle clausole inserite nella convenzione, qualora il Comune di Albano Laziale intendesse mantenere la gestione convenzionata della palestra/impianto in parola, il medesimo sarà interpellato per una proroga di egual periodo triennale.

A semplice richiesta del Comune, alla scadenza del presente atto o negli altri casi previsti, il Concessionario è tenuto alla riconsegna della palestra/impianto, locali e pertinenze, liberi da cose o persone, in condizioni di funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per eventuali opere di risanamento e miglioria, né per altre cause riguardanti l'uso.

Per motivi di pubblica utilità l'Amministrazione comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente anche senza preavviso la vigenza della presente convenzione, senza che ciò comporti diritto ad alcun risarcimento per il Concessionario.

Art. 5 – ORARIO DI UTILIZZO

L'utilizzo degli impianti sportivi da parte delle società sportive per attività di promozione, formazione e preparazione agonistica nell'ambito di un proprio piano di assegnazione e per manifestazioni anche a carattere extra scolastico è autorizzato dal Comune nel rispetto dello svolgimento delle attività didattiche, che si svolgeranno in orario antimeridiano e potranno terminare entro e non oltre le ore 16.30.

Il Concessionario, compatibilmente con le richieste pervenute per gli stessi spazi, potrà usufruirne nei seguenti giorni ed orari, così come assegnati in esito al suddetto avviso pubblico.

.....

Inoltre i gironi di sabato e domenica saranno utilizzati, secondo i calendari delle proprie federazioni ed in accordo con gli altri fruitori.

Art. 6 – CANONE DI CONVENZIONE

Il Concessionario verserà i seguenti canoni d'uso annui:

.....

da corrisondersi in rate secondo il piano concordato con l'ufficio.

I dati per il bonifico sono i seguenti:.....

oppure mediante bollettino postale :

Art. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà:

- Garantire la custodia e l' eventuale allestimento dei locali.
- Provvedere alla pulizia dei locali.
- Mantenere comunque la struttura in perfetto stato di efficienza e conservazione, attraverso la manutenzione ordinaria, così da poterlo riconsegnare al Concedente, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.
- Favorire la promozione dell' attività sportiva.
- Sollevare il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il Concessionario medesimo ed i propri collaboratori.
- Espletare tutte le eventuali pratiche amministrative richieste dalle normative vigenti, necessarie per l' adempimento agli oneri sopra elencati, con oneri a proprio carico. L' accertamento di una qualsiasi violazione alle normative vigenti determina la facoltà per il Comune di revocare la presente convenzione, ferme restando le eventuali possibili azioni di risarcimento danni che il Comune intendesse promuovere.
- Rispettare tutte le prescrizioni e disposizioni previste dal regolamento vigente sopra citato e dall' avviso pubblico.

Art. 8 – SUBCONCESSIONE E MODIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Il Concessionario non potrà sub concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione.

Non potranno altresì essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato dei luoghi senza specifica autorizzazione formale dell' Amministrazione comunale, che, se nel caso, verrà rilasciata senza che alcun onere venga a gravare su quest' ultima. L' autorizzazione deve essere esplicita, con divieto di silenzio assenso.

La violazione delle citate prescrizioni comporterà la risoluzione di diritto della convenzione in oggetto.

Art. 9 – PUBBLICITA' COMMERCIALE

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all' interno della palestra/ impianto oggetto della convenzione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e di legge vigenti. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovrà essere comunicato all' Ufficio Tributi comunale; l' installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, standardi, schermi ecc... non riguardanti l' attività sportiva) è subordinata all' autorizzazione dell' Ufficio Tributi.

Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Resta a carico del Concessionario l' onere delle imposte sulla pubblicità, determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

Art. 10 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L' uso degli impianti sportivi, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio di chi pratica l' attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di responsabilità a carico del Comune.

In ogni caso il Concessionario si intende espressamente obbligato a tenere sollevato e indenne il Comune di Albano Laziale ed i suoi coobbligati da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico) derivare in dipendenza o connessione della convenzione relativa all' uso dell' impianto e degli accessori, manlevando il Comune stesso ed i suoi coobbligati da ogni e qualsiasi azione , pretesa, richiesta, sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della convenzione.

A tale scopo l' utilizzatore stipulerà polizza assicurativa RCT per l' intero periodo con primaria compagnia di assicurazione, per un massimale non inferiore ad euro 3.000.000,00 per danni a persone e/o cose (incluso il Comune di Albano Laziale) a qualunque titolo presenti nell' impianto.

Copia della quietanza valevole fino al viene depositata presso l' Ufficio sport del Comune di Albano Laziale all' atto della sottoscrizione per accettazione, con impegno alla presentazione delle successive entro 10 giorni dalla precedente scadenza. La mancata presentazione della quietanza equivarrà a mancata attestazione della garanzia assicurativa richiesta e pertanto costituirà motivo di revoca della convenzione ai sensi del successivo art. 12.

Il Concessionario risponde, inoltre, nei confronti del Comune per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone e/o beni di proprietà del Comune da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione, esibizione o gara da essi organizzata.

Art. 11 - CAUZIONE

A garanzia dell' integrità dei beni concessi il Concessionario presta una cauzione pari ad euro 1.000,00 mediante deposito provvisorio presso la Tesoreria comunale, oppure mediante polizza fidejussoria rilasciata da Istituti di assicurazione autorizzati all' esercizio del ramo cauzioni.

Copia della ricevuta del versamento ovvero della polizza sarà consegnata all' Ufficio Sport del Comune di Albano Laziale, al momento della sottoscrizione dell' accettazione.

Art. 12 – INADEMPIMENTO, REVOCA E RECESSO

Nel caso di mancato pagamento del canone di convenzione o di inadempimento alle prescrizioni della presente convenzione, il Comune di Albano Laziale potrà dichiarare la decadenza della convenzione con effetto immediato, salvo comunque il suo diritto al risarcimento di eventuali danni subiti.

Qualora il Concessionario intenda recedere prima della scadenza, deve darne preavviso scritto a mezzo raccomandata A.R. o pec, almeno 30 giorni prima della data prevista per il recesso.

Art. 13 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il Concessionario è tenuto all' osservanza delle disposizioni vigenti in tema di concessioni.

Il Concessionario è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale e/o contributivo derivante dalle attività proprie e connesse, sollevando completamente il Comune di Albano laziale.

Tutto quanto non espressamente previsto è regolato dalle vigenti norme generali in materia di concessioni di beni della Pubblica Amministrazione e dalle disposizioni del Codice Civile, ove applicabili.

Le parti definiscono amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione, qualora ciò non sia possibile competente è il Tribunale di Velletri.

Le spese inerenti il presente atto, imposte , tasse e quant' altro occorre per dare corso legale alla convenzione, immediate e future saranno a carico del Concessionario.

IL CONCESSIONARIO

IL CONCEDENTE